

## Documento 1

### Deliberazione ai sensi dell'art. 1 comma 4, del D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016 e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004

#### **PREMESSO che**

- in applicazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e suoi provvedimenti attuativi, le limitazioni alla libertà di iniziativa economica, possono essere giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale, tra i quali la tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico;

- il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii, Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'articolo 52, prevede la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

- l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

- il D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016, "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCLA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*", all'art. 1 comma 4, stabilisce: "Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la Regione, sentito il competente Soprintendente del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente Soprintendenza e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tramite il suo ufficio periferico, e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni";

- art.1, comma 3 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 "Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11" richiama il principio generale dell'ordinamento in materia di

concorrenza, ribadendo che l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale debba operarsi senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;

- l'art. 19, comma 4, lett. b) del citato T.U. sul commercio con riguardo allo Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) prevede espressamente tra le sue finalità, la salvaguardia dei valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, pur senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;

### **CONSIDERATO che**

- il Centro Storico di Napoli, come definito negli strumenti urbanistici, fa parte dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale Unesco, ed è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 77 del 20/02/2006 "*Misure speciali di tutela e fruizione dei siti (e degli elementi) italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO*", ad apposito piano di gestione, approvato dal Comune di Napoli nel 2011;
- il Centro Storico di Napoli, sito Unesco e buffer zone, è caratterizzato da un considerevole patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico, costituito da beni materiali e immateriali che da secoli caratterizzano la parte più antica di esso: le università, i musei, le accademie, i conservatori, le biblioteche, le chiese e i complessi monumentali, attività economiche tradizionali, antichi saperi, pratiche artigiane secolari, espressioni di una profonda cultura della città, che necessitano di strumenti di tutela e valorizzazione;
- occorre intervenire anche in alcune aree della buffer zone di seguito dettagliatamente individuate, perché fortemente interessate dalla proliferazione delle attività di somministrazione di food and beverage, che ha inciso sul tessuto economico e sociale così come originariamente conformato;
- nel Centro Storico di Napoli sono presenti attività produttive strettamente connesse alla storia ed alla cultura collettiva, "*il cui valore deriva in gran parte dalla loro idiosincronicità, dal fatto, cioè, di essere svolte in aree e di produrre beni e/o servizi che fanno parte dello spirito del luogo*" (v. pag.65 *Sistema di Gestione Centro Storico di Napoli Patrimonio Mondiale UNESCO*);
- il processo di liberalizzazione delle attività economiche operato in particolare dall'art. 3 del D.L. n. 138 del 13/08/2011 convertito in legge n. 148 del 14 settembre 2011 e dall'art.1 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha incrementato la presenza nel centro storico cittadino di un rilevante numero di attività economiche e commerciali, cui spesso non è corrisposto un adeguato sviluppo della qualità dell'offerta, producendo la lesione di interessi generali fra i quali la tutela del patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico e del decoro e vivibilità della città;
- nelle aree pubbliche d'interesse culturale, di cui al successivo art. 2, la presenza delle attività coerenti con l'identità culturale collettiva partenopea, è divenuta fortemente minoritaria nel corso degli anni rispetto ad un

incremento di presenze di attività di food and beverage come da risultanze statistiche (v. dati forniti dalla Camera di Commercio di Napoli – Allegati A1 e A2);

- nella città di Napoli si è registrato un incremento di presenze turistiche, in particolar modo nel Centro storico, come da risultanze statistiche (allegato E – dati relativi ai pernottamenti);

- la significativa presenza turistica si aggiunge ai residenti abituali, rendendo indispensabile e urgente tutelare adeguatamente il patrimonio architettonico e culturale e garantire un'offerta commerciale di qualità;

- che, pertanto, assume particolare rilievo individuare le condizioni a cui sottoporre l'esercizio delle attività produttive, al fine di un miglior contemperamento tra la tutela del patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico e la rete distributiva commerciale del territorio del Comune di Napoli, attraverso la salvaguardia dei monumenti, dell'identità dei luoghi, delle attività tradizionali e delle botteghe storiche del commercio napoletano;

- che, in quest'ottica, il Comune di Napoli, con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi, ha già provveduto con deliberazione di G.C. n. 222 del 29/06/2023 a prendere atto dello “*Studio per la regolamentazione dell'occupazione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto finalizzata alla riqualificazione ambientale e urbana sostenibile del Centro Storico di Napoli Sito UNESCO*”, redatto dal Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con la Soprintendenza e la Camera di Commercio.

#### **RITENUTO che**

- è interesse del Comune di Napoli, limitare il proliferare di attività incompatibili con la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale nelle aree del centro storico di Napoli, sito Unesco e alcune aree della buffer zone;

- d'altro canto, è comunque necessario raggiungere un equilibrato sviluppo delle attività commerciali, al fine di evitare fenomeni di concentrazione e di macroscopica crescita di attività nel campo del *food and beverage*, a scapito di altre tipologie di attività caratteristiche dei luoghi, quali botteghe e attività artigianali, che appartengono alla storia e alle tradizioni cittadine e rischiano di scomparire (segnate da una forte e perdurante crisi economica scaturita da varie cause e, da ultimo, dalla recente pandemia da COVID-19).

**SENTITE**, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016, la competente Soprintendenza di Napoli, (V. All. n. B1, B2, B3, B4) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito del Comune di Napoli, (V. All. C1 e C2).

#### **VISTE**

la comunicazione del 15/05/2023 della Regione Campania alla quale è stato dato riscontro;

la nota della Regione Campania, ricevuta in data 05/07/2023 con prot. 2023/0341353 alla quale è stato dato riscontro;

la nota della Regione Campania, ricevuta in data 12/07/2023 con prot. 2023/0355229 alla quale è stato dato riscontro;

la nota della Regione Campania, ricevuta in data 14/07/2023 con prot. 2023/0360865;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Comune di Napoli, consapevole che le limitazioni alla libertà di iniziativa economica possono essere giustificate e sostenute da motivi imperativi di interessi generali, quali la tutela del patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico e del tessuto produttivo delle zone caratterizzate dalla presenza di botteghe e attività artigianali che appartengono alla storia, alle tradizioni locali e al patrimonio culturale della città e che la *ratio* del divieto trova la sua giustificazione proprio nello scopo di garantire, indirettamente, attraverso norme che ne salvaguardino la ordinata fruizione, la valorizzazione, dispone quanto segue:

### **ARTICOLO 1 – Oggetto.**

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 42/2004 e dell'art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016, sono, di seguito, definite le necessarie azioni di tutela del centro storico del Comune di Napoli, sito Unesco a alcune aree Buffer zone.

Nel rispetto delle disciplina legislativa vigente e nel contemperamento degli interessi correlati allo sviluppo delle attività economiche, nonché in considerazione del percorso avviato dall'Amministrazione comunale di Napoli per l'integrazione ed aggiornamento dei propri strumenti urbanistici anche ai fini commerciali (SIAD), il Comune intende preservare l'identità culturale delle aree di cui al successivo articolo 2, sottoponendo a particolari condizioni, nel rispetto delle disposizioni di legge vigente, talune attività commerciali, la cui presenza rischia di snaturare l'identità e la vocazione culturale del territorio cittadino.

### **ARTICOLO 2 – Aree pubbliche di particolare interesse culturale.**

Il Comune di Napoli delimita nelle planimetrie allegate le zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico artistico e paesaggistico, appartenenti al centro storico, nelle quali sottoporre a particolari limitazioni l'esercizio del commercio. Il perimetro territoriale è stato condiviso con la Soprintendenza. I locali posti al limite o ad incrocio con strade devono considerarsi oggetto di limitazione. Le strade, così come individuate nell'allegato D sono:

- *Piazza Municipio, via Santa Brigida e via Giuseppe Verdi;*
- *Piazza Trieste e Trento;*
- *Piazza Dante;*
- *Via Port'Alba;*
- *Via Toledo* intero asse da piazza Trieste e Trento sino a piazza Dante (compreso piazzetta Duca D'Aosta, piazzetta Matilde Serao, piazza Salvo D'Acquisto);
- *Piazza del Gesù;*
- *Piazza Carità;*
- *Piazza del Carmine;*
- *Centro antico:* intera area racchiusa tra i decumani e i cardini, compresa all'interno del perimetro individuato dalle seguenti strade, parimenti da sottoporre a limitazioni: Via Santa Maria di Costantinopoli, Piazza Bellini, Via S. Sebastiano; Via

Benedetto Croce; Piazza San Domenico Maggiore; Piazzetta Nilo, Largo Corpo di Napoli; Via San Biagio dei Librai, Via Duomo, Via Foria, Piazza Cavour; l'ambito si estende sino al c.so Umberto I e all'incrocio con via Monteoliveto e Calata Trinità Maggiore e comprende l'intero asse di via Duomo;

- *Borgo Orefici*: area racchiusa tra c.so Umberto I, via Duomo, via Nuova Marina, via Porta di Massa, c.so Umberto I;
- *Quartieri Spagnoli*: area del nucleo originario dei Quartieri compresa tra: via Toledo, vico D'Afflitto, via Speranzella, vico Conte di Mola, piazzetta Concordia, vico Concordia, via Nuova Santa Maria Ognibene, via Concezione a Montecalvario, via Toledo;
- Area posta alle spalle dell'emiciclo di piazza del Plebiscito e compresa all'interno del perimetro individuato dalle seguenti strade, parimenti da sottoporre a limitazioni: via Gennaro Serra, via Egiziaca a Pizzofalcone e via Solitaria;
- *Chiaia*: Via Alabardieri, vico Sospiri, via Ferrigni, via Belledonne, piazza Rodinò, via Cavallerizza a Chiaia, via Bisignano, via Fiorelli, via dei Mille, via Filangieri, Via S. Caterina, via Chiaia, piazza dei Martiri, via Calabritto, via Morelli, via Riviera di Chiaia sino all'imbocco della Galleria di Piedigrotta;
- *Vomero*: Via Aniello Falcone, via Scarlatti, piazza Vanvitelli, piazza Fuga, via Enrico Alvino, via Merliani, via Luca Giordano, piazza degli Artisti, via Bernini, via Domenico Cimarosa da piazzetta Fuga all'incrocio con via Aniello Falcone.

### **ARTICOLO 3 – Limitazioni**

1. Il Comune interdice nelle aree individuate all'articolo precedente, per un periodo di anni tre, l'apertura di nuove attività e l'ampliamento dei locali già esistenti, tra quelle di seguito tassativamente elencate:

- somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento, comprese le attività che rientrano nella categoria "home restaurant";
- somministrazione e commercio di alimenti e bevande in qualsiasi forma su area pubblica, salvo che sia esercitata nell'ambito di eventi ed attività autorizzati/patrocinati dal Comune, o che venga svolta da esercizi di somministrazione/commercio in sede fissa, autorizzati dal Comune all'occupazione di suolo pubblico;
- attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (comprese le attività che rientrano nella categoria "home food");
- consumo immediato sul posto per le attività di panificazione;

2. In Via San Gregorio Armeno, il Comune di Napoli interdice, oltre l'apertura delle attività indicate al comma precedente, anche le ulteriori nuove attività non rientranti tra quelle di produzione e/o vendita richieste da operatori iscritti all'albo artigiani per "lavorazione pastori".

#### **ARTICOLO 4 – Impegni**

Il Comune si impegna ad aggiornare il SIAD, prevedendo specifiche forme di salvaguardia ai sensi dell'art. 19 del T.U., per tutti i locali nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva.

Il Comune si impegna a definire nel SIAD i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di vicinato/artigianato in campo alimentare nelle zone oggetto di tutela con la presente deliberazione.

Il Comune si impegna, altresì, nelle more dell'approvazione del SIAD, ad adottare, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010, un piano contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone oggetto di tutela con la presente deliberazione, dando avvio ai lavori di studio entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disciplina.

Il Comune procederà con cadenza annuale a monitorare lo stato di attuazione, previo confronto con gli Enti competenti e con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

#### **Articolo 5 - Esclusioni**

Sono escluse dai divieti previsti al precedente art. 3 comma 1, le nuove aperture per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Attività di somministrazione negli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del medesimo Codice, purché appartenenti a soggetti pubblici e destinati alla pubblica fruizione;
- Attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare in forma accessoria avviate all'interno di librerie, teatri, cinema, musei, a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (eccetto magazzino e servizio igienico) occupino una superficie che non superi il 25% di quella destinata all'attività principale;
- Attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare avviate nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto;
- Attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare avviate nelle scuole, negli ospedali, nelle case di cura comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

- Attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare avviate nelle mense o bar aziendali nei quali la somministrazione e la vendita vengono effettuate nei confronti dei propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, nonché delle somministrazioni esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
- Attività di somministrazione presso il domicilio del consumatore (catering);
- Attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare avviate all'interno delle strutture ricettive alberghiere.

Sono escluse dall'applicazione dei divieti di cui al primo comma dell'articolo 3, tutte le attività già autorizzate ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, nonché le attività che si intendano intraprendere *ex novo* nei locali commerciali che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, siano già destinati ai predetti utilizzi, e sempre che tra la data di cessazione della preesistente attività commerciale e la data di attivazione della nuova attività sia decorso un termine non superiore a mesi 12.

I subingressi, ivi compresi quelli conseguenti a cessione o affitto di ramo d'azienda, saranno ammessi esclusivamente nel caso in cui sussista, sia in capo al soggetto subentrante che in capo al soggetto sostituito, la regolarità tributaria prevista dalle regole fissate nella Sezione Operativa del DUP 2022/2024 riferite al Gruppo B del "Nuovo Programma 100" e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del presente comma si presumono subingresso le nuove aperture intraprese entro un termine inferiore a mesi 3 (tre) dalla data di cessazione della precedente attività, senza variazione del settore merceologico.

Il divieto di ampliamento non vige per i locali adibiti alle attività artigianali, di commercio e/o somministrazione, che appartengono alla storia, alle tradizioni locali ed al patrimonio culturale della città, connotati dai requisiti previsti al Capo II del "*Regolamento comunale per la tutela, la promozione e la valorizzazione degli esercizi e delle botteghe storiche della Città di Napoli*". In particolare, in caso di chiusura delle suddette attività svolta nei locali di cui sopra, è ammessa la riapertura della medesima attività, a condizione che tradizioni, ambienti, arredi tipici, tappezzerie e decorazioni siano conservati.

#### **ARTICOLO 6 - Sanzioni**

Le nuove istanze/SCIA e/o comunicazioni non consentite ai sensi della presente intesa saranno tassativamente oggetto di provvedimenti d'irricevibilità e l'eventuale svolgimento dell'attività sarà sanzionata nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

#### **ARTICOLO 7 – Modifiche**

Per qualsiasi modifica e/o integrazione della presente deliberazione, che, nel corso del tempo, dovesse rendersi necessaria o anche opportuna per rafforzarne l'efficacia, dovrà procedersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, previa intesa sulle previsioni modificate e/o integrate.

## **ARTICOLO 8 – ONERI**

Dall'adozione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio comunale.

## **ARTICOLO 9 – Perfezionamento ed entrata in vigore**

L'entrata in vigore vige dalla esecutività della deliberazione della Regione Campania ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. 222/2016.

## **ARTICOLO 10 - Norma transitoria**

Sono escluse dall'applicazione dei divieti di cui al primo comma dell'articolo 3, le nuove aperture o i trasferimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disciplina risulti in corso di svolgimento l'attività preparatoria di investimento preordinata all'apertura o al trasferimento, purché tale attività sia portata a compimento entro il termine di cui al comma 2 e risulti da documentazione scritta avente data certa, quale ad esempio:

- pratiche edilizie già segnalate o comunicate al competente Sportello Unico Edilizia (SUE);
- contratti di locazione, già registrati, degli immobili nei quali si intende avviare l'attività;
- attività per le quali si risulti beneficiari di un finanziamento statale, regionale ecc.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, gli interessati dovranno presentare la SCIA per realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento.

Decorso tale termine perentorio per la presentazione della SCIA per l'apertura o il trasferimento, non sarà possibile beneficiare del regime transitorio ivi disposto.

\*\*\*

Gli allegati alla presente deliberazione, ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.